
TRIBUNALE DI NAPOLI RICORSO

EX ART. 6.1 DELLA LEGGE N. 3/2012

per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento



Oggetto: Ricorso per il piano del consumatore ex art. 12 bis Legge 27/01/2012 n. 3 e contestuale istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva.

PREMESSO

1. che la debitrice è ammessa alla presente procedura ai sensi dell'articolo 6.2 della legge n. 3/2012, in quanto non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- (quale persona fisica che non ha mai svolto direttamente attività d'impresa);
- 2. che a partire dal 2005, per le cause di seguito meglio specificate ed indipendenti dalla volontà dell'odierna ricorrente, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o attribuite e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; tale circostanza non ha purtroppo reso possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le relative scadenze;
- 3.che l'istante intende avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge 3/2012 ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, presentare ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012, dal momento che obbligazioni sono state assunte esclusivamente scopi estranei ad una attività imprenditoriale come si argomenterà comproverà nel prosieguo;
- 4. che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7.2 della legge n. 3/2012 in quanto la debitrice non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, e non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis

- della legge n. 3/2012, fornendo peraltro idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegati);
- 5. che dal 2005 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava l'odierna parte istante, comprovata dalle numerose inadempienze delle obbligazioni assunte e pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, la stessa presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 comma 9 legge 3/2012;
- 6. che il debitore ha individuato presso l'Ordine degli avvocati di Napoli l'Organismo di Composizione della Crisi, che risulta iscritto nel Registro presso il Ministero di Giustizia, nominando gestori l'Avv. Antonella Addeo e l'Avv. Maurizio Marino che assumono pertanto il ruolo di gestori della crisi della presente procedura;
- 7. che a seguito di vari incontri è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato che illustrava la situazione economico patrimoniale e finanziaria dell'odierna ricorrente;
- 8.che sono stati predisposti, unitamente ai gestori della crisi, la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art.

- 9.3-bis della legge n. 3/2012 (allegata sub doc. nr. 3) e i documenti richiesti dall'articolo 9.2 della legge 3/2012 (in allegato);
- 9.che l'istante non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
- 10. che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del debitore (comunque meglio precisati negli allegati indicati nelle pagine successive.

Tutto ciò premesso e considerato, l'odierna ricorrente

espone quanto segue

1) Cause e ragioni dell'indebitamento

1.1 Sulle vicende che hanno determinato l'indebitamento

Nel corso dell'anno 2005, il coniuge dell'odierna istante, perdeva il proprio posto di lavoro e, per circa due anni restava disoccupato.

In quest'ultimo periodo, il nucleo familiare della Sig.ra riesce a sopravvivere solo

grazie alla retribuzione mensile della ricorrente, precisando al riguardo sottolineare che era stata da poco acquistata una casa e contratto il relativo mutuo ipotecario.

Inoltre, come se già non bastasse, la figlia della Sig.ra dall'età di tre anni risulta essere portatrice di handicap a causa di vari angiomi cavernosi cerebrali. Nel corso del tempo la piccola ha subito svariati interventi chirurgici con costi elevatissimi per la già delicata situazione economica dell'odierna ricorrente e, di conseguenza, la ha inevitabilmente dovuto far ricorso a prestiti e finanziamenti sia a causa della perdita del proprio lavoro del marito sia per le sopra citate cure mediche, all'unico fine di consentire la sopravvivenza quotidiana del proprio nucleo familiare.

Nel corso dell'anno 2007, il coniuge della Sig.ra

, Sig. , sempre
alla ricerca di un lavoro per il sostentamento
della propria famiglia, frequenta un corso per
l'abilitazione alla professione di OSS, operatore
socio sanitario e, nel 2008 inizia a prestare la
propria attività lavorativa alle dipendenze di
una cooperativa lavorando solo poche ore part
time e percependo una retribuzione mensile di
circa euro 500,00.

Non riuscendo più a far fronte ai pagamenti mensili delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione, nell'anno 2010 l'odierna ricorrente riesce a vendere l'unità immobiliare acquistata ed a saldare l'estinzione anticipata del mutuo erogato unitamente agli importi rimasti insoluti.

Nell'anno 2016, la Sig.ra

restando in coma per venti giorni. In questo periodo, il marito, Sig. , che prestava la propria attività lavorativa part time, venendo quindi pagato in relazione alle ore lavorate, provvedeva ad assistere la moglie e, di conseguenza, non riusciva a percepire retribuzione alcuna.

Ma l'impegno lavorativo e la dedizione del Sig.

vengono premiate nel 2017 allor
quando viene assunto a tempo indeterminato dalla
Società Consortile a R. L. con la
qualifica di operatore socio sanitario percependo
una retribuzione mensile di circa euro 1.450,00.
L'odierna istante quindi, a causa delle
problematiche sin qui esposte, si è trovata a
contrarre i primi prestiti ritrovandosi, dopo
alcuni anni, con un ammontare complessivo di rate
che non era più in grado di supportare.

Preme precisare che i debiti contratti sono stati posti in essere dagli istituti di credito contravvenendo a tutte le basilari regole di correttezza e buona fede, rappresentando all'odierna ricorrente che non avrebbe avuto problema alcuno per la restituzione, erogando quindi i prestiti pur essendo bene a conoscenza della capacità economica della Sig.ra della situazione economica e lavorativa nonché dei relativi impegni finanziari già assunti.

1.2 Sulle ragioni del sovra indebitamento

Condotta della ricorrente

Dall'esposizione delle vicende occorse si evince chiaramente una totale buona fede dell'odierna istante ed, anzi, ancor più - mutuando, anche solo a livello concettuale, l'istituto penalistico - lo "stato di necessità" della ricorrente, la quale, effettivamente, si è trovata nella condizione di dover contrarre obbligazioni "per esservi stata costretta dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato, né altrimenti evitabile". L'esponente, si ribadisce, ha contribuito al mantenimento della propria famiglia riuscendo ad assicurare la sopravvivenza

della propria famiglia ed assistendo la figlia durante i lunghi periodi di malattia.

Condotta degli intermediari finanziari

Ferma l'"incolpevole responsabilità" dell'odierna ricorrente, si auspica che il giudizio di meritevolezza del Giudicante non prescinda da un bilanciamento delle diverse posizioni istituto finanziario e consumatore correlato squilibrio contrattuale tra le parti, e ciò proprio alla luce della nuova disciplina del sovraindebitamento racchiusa nel CCI. Riguardo la procedura da sovraindebitamento la Relazione illustrativa al predetto Codice puntualizza, infatti che, in linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere l'ammissione alle per procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti , dall'altro dell'oggettiva destinatari difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la

dell'istituto da portata frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile. In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura)". Ebbene, nella fattispecie in questione, paiono difettare totalmente sia malafede che intento o condotta fraudolenti in capo alla ricorrente, il cui operato è stato dettato, semmai, da una condizione "disperazione" e da uno "stato di necessità". E prosegue la Relazione illustrativa - proprio "poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di il responsabilizzare il soggetto concedente credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione)".

Circa l'art. 69 del Codice la Relazione illustrativa rimarca come sia "innovativa previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adequatamente il merito creditizio del finanziato". La recente riforma delle procedure concorsuali, quindi, ha implementato disciplina racchiusa nella legge n. 3/2012, "tecniche di prevenzione" a affiancando "strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili", "prima fra tutte attraverso un'adequata disciplina del merito creditizio e da altrettanto adequate sanzioni per il finanziatore che tali regole violi". La c.d. "Legge salva suicidi", così facendo, aveva "ottenuto solo il risultato di esdebitare il soggetto in crisi economico-finanziaria e rimetterlo sul mercato, senza risolvere assolutamente il problema che causa una simile situazione". "In effetti la 1. n. 3/2012 non dà nessun rilievo a tale aspetto, e ciò è particolarmente grave perché di fatto nulla impedisce a un creditore qualificato che ha concesso credito in una situazione già compromessa, di contestare la convenienza piano del consumatore sul presupposto proprio dell'assenza di meritevolezza, quando egli

stesso, ben più dotato di strumenti comprendere la non sostenibilità dell'ulteriore obbligazione da parte del debitore, ha appunto tuttavia erogato il credito, pur in presenza di una disposizione come l'art. 124 bis del TUB, secondo cui prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore - cioè appunto l'affidabilità di un soggetto dal punto di vista economico e finanziario - sulla base delle informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente" . "Di fatto poi ciò significherà che ove il piano preveda un trattamento particolarmente deteriore per il creditore in parola, ciò non determinerà la non omologabilità del piano né dal punto di vista della fattibilità "giuridica". Il apportato dalla riforma delle correttivo procedure concorsuali si pone nel solco tracciato dalla medesima giurisprudenza formatasi in relazione alla stessa "Legge salva suicidi". Con sentenza del 21/12/2018 il Tribunale di Napoli, gli altri, riguardo alle "Condizioni di meritevolezza del consumatore" aveva argomentato in questi termini: "Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere qualità di all'istante la consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art 12

bis co. 3 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La legge, con l'art. 12 bis co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Sempre Tribunale di Napoli, con sentenza del 18/05/2018, ritenuto sussistere il requisito "della 1. 3/2012, in meritevolezza richiesto dalla quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell'indebitamento colpevole che la norma ha stigmatizzare inteso in senso ostativo all'omologazione del piano. Di ciò, peraltro, è conferma nel fatto che gli istituti di credito abbiano continuato a finanziare il vigente la previsione ex art. 124 bis del TUB che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare merito creditizio preventivamente il consumatore. La stessa banca reclamante evidentemente ritenuto sussistente il merito creditizio in vista della concessione finanziamento. Al riguardo è da sottolineare che, sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia

la condotta tenuta dal debitore e la meritevolezza, nondimeno la valutazione merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento". Parimenti il Tribunale di Rimini, con provvedimento del 01/03/2019, ha così statuito: "va respinta l'opposizione all'omologa del piano del consumatore proposta sotto il meritevolezza dall'ente profilo della finanziatore (nella specie, il cessionario del credito), ove emerge che al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con l'istituto di credito il debitore si era già visto revocare il fido da altro istituto di credito con consequente trattenuta di mensilità di stipendio. Ciò alla luce della responsabilità del medesimo ente finanziatore ai sensi dell'art. 124 TUB, a mente del quale "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adequate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente", per cui l'ente ha l'onere di

vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento. In tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68 terzo comma prevede che "l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Per concludere, nella fattispecie le società finanziarie, nel loro complesso, hanno offerto un eccesso di credito, non erogato nell'ottica di una futura ragionevole sostenibilità, con la inevitabile conseguenza di determinare una situazione oggi non più sostenibile per il ricorrente.

L'odierna istante ha contratto nuovi debiti nella convinzione, indotta dai medesimi intermediari finanziari, di estinguere i più risalenti, ma con l'effettiva conseguenza di un incremento della

propria esposizione debitoria non più sanabile con mezzi ordinari.

Le suesposte deduzioni trovano pieno conforto nella relazione dell'OCC che si produce.

2) Requisiti

a) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 comma 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. ter commal.

L'odierna istante non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare, la stessa non è soggetta a procedure concursuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Si precisa inoltre che la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura così come risultante dalla visura al PRA, dalla visura protesti, dalla visura catastale nonché dai certificati estratti presso la Procura della repubblica territorialmente competente.

b) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verranno illustrati di seguito, si potrà agevolmente rilevare che l'odierna istante non solo versa in una situazione di incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente espone e precisa quanto segue:

3) Situazione patrimoniale e reddituale

Sottolineato che non sussistono cause di inammissibilità alla proposta del consumatore elencate all'art. 7, comma 2, della 1. n. 3/2012

e precisato, ancora una volta, che sia escludersi il compimento di atti di disposizione negli ultimi cinque anni, tali da impattare sul patrimonio della debitrice, le ragioni dell'incapacità della ricorrente di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nelle sempre maggiori necessarie per il proprio nucleo familiare rispetto alle risorse finanziarie disponibili, nonché di beni prontamente liquidabili rispetto agli impegni assunti, stante la circostanza che la proponente non detenga titoli e consistenze bancarie.

3.1 Situazione reddituale

La Sig.ra le risulta essere dipendente a tempo indeterminato presso il emperimento della e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 1.000,00 al lordo delle trattenute relative alla delega di pagamento.

Questa retribuzione mensile, unitamente al contributo economico fornito dal coniuge, Sig.

, le consentirà di garantire pagamenti mensili per circa euro 200,00.

Passivo

come si evince dall'elenco dei creditori che si deposita sub doc. 1, unitamente alla n. documentazione a corredo (doc. nn. 2 - 7), il dell'odierna ricorrente passivo ammonta complessivamente ad euro 26.267,68 e deriva, quanto ad euro 11.821,00, da obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di società finanziarie per esigenze familiari, tutte in via chirografaria, oltre ad euro 14.446,68 confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, parimenti in rango di chirografo. La predetta situazione trova riscontro nella visura CRIF (doc. n. 5) e, a seguire, si riporta in forma tabellare la situazione sintetica passivo del ricorrente, cui dovranno aggiungersi le spese di procedura, di cui si dirà nel prosieguo.

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + spese + interessi
IFIS NPL	11.821,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	14.446,68
TOTALE	26.267,68

Le spese di procedura saranno da considerarsi in prededuzione e calcolate in conformità a quanto stabilito dai commi secondo e quarto dell'art.16 del decreto n. 202/2014.

SPESE ORDINARIE CORRENTI MENSILI:

Le spese correnti mensili, necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il sostentamento della ricorrente e del proprio nucleo familiare, dalla stessa autocertificate, ammontano ad euro 1.358,00 e risultano essere a carico del Sig.ra unitamente al coniuge, Sig. , così come di seguito specificato:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MEDIO MENSILE
AFFITTO	500,00
VITTO	500,00
CONDOMINIO	46,00
UTENZE	138,00
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA	63,00
TASSA DI CIRCOLAZIONE	11,00
SPESE MEDICHE	40,00
SPESE CARBURANTE	60,00
TOTALE SPESE MENSILI	1.358,00

Piano del consumatore

Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, l'odierna ricorrente sottopone ai propri creditori il piano del consumatore che si dettaglierà di seguito.

Il debito per capitale residuo, spese ed interessi ammonta a complessivi euro 26.267,68,

di cui, euro 11.821,00 verso società finanziarie e derivante da obbligazioni contrattuali assunte esigenze familiari, tutte in via chirografaria, oltre ad euro 14.446,68 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, parimenti in rango di chirografo. La proposta per ristrutturare i propri debiti, sulla base della propria retribuzione mensile prevede un pagamento in tre anni secondo il prospetto seguente:

- A) Pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura, ivi incluso il compenso per l'Organismo di composizione della Crisi, dell'Avv. Antonio Fiorito e di tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo.
- B) Pagamento dei creditori chirografari in ragione del 25% così come specificato nella tabella che segue:

A) piano del consumatore pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura:

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi e dal compenso per il legale.

A1) Il compenso per l'OCC, (compreso il professionista nominato Gestore della crisi), è stato determinato ai sensi dell'art. 16 del D.M.

202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati - apportate le dovute correzioni - ovvero, come eventualmente e diversamente determinato dall'OCC in sede di controllo.

Nella presente proposta il criterio utilizzato risulta essere quello di prassi nel Tribunale di Bologna con riferimento alle procedure concorsuali, ossia, prendendo a riferimento le tariffe massime dell'attivo e le minime per il passivo e considerando poi un abbattimento del 30%, ex art. 16, 4° comma ed un rimborso spese forfettario del 10%, ex art. 16 3° comma dell'anzidetto D.M., l'importo lordo è stato calcolato in euro 1.442,69.

Totale	1.442,69
Spese generali pari al 10%	131,15
Totale	1.311,54
Abbattimento del 30%	562,09
Totale	1.873,63
Percentuale dello 0,19% su massa passiva (euro 28.227,68)	53,63
Percentuale del 14% su massa attiva (euro 13.000,00)	1.820,00

Al predetto importo, cui andranno aggiunti Iva e cpa come per legge, per un totale quindi di euro 1.830,49, dovrà essere versato dal debitore entro

il termine massimo di un anno dalla data dell'omologa dell'accordo di composizione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

A2) Avuto riguardo alla delicata situazione della ricorrente, il compenso per l'assistenza alla procedura è stato quantificato dal legale, Avv. Antonio Fiorito, in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 400,00 già corrisposti dall'odierna ricorrente.

Il suddetto importo, oltre cpa, per un totale di euro 1.664,00, sarà corrisposto dalla ricorrente entro il termine massimo di un anno dalla data dell'omologa.

Nello specifico, il ricorrente propone pertanto il saldo delle spese di procedura per un totale di complessivi euro 3.494,49, nel termine massimo di dodici mesi, con le modalità di seguito specificate e per un importo di euro 291,21 mensili:

	IMPORTO	IMPORTO MENSILE
Compenso OCC	1.830,49	152,54
Compenso Avv. Fiorito	1.664,00	138,67
Totale	3.494,49	291,21

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00,

da corrispondersi in prededuzione e per intero, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta e così evitando eventuali sanzioni ed interessi.

B) pagamento dei creditori chirografari:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + interessi	% di pagamento	importo soddisfatto	rata mensile
IFIS NPL	11.821,00	25%	2.955,25	82.09
AGENZIA DELLE ENTRATE	14.446,68	25%	3.611,67	100,32

TOTALE	26.267,68	

6.566,92	182,41

L'odierna ricorrente, in particolare, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando loro la rata mensile di euro 182,41, suddivisa tra gli stessi secondo la ripartizione in tabella che precede; il tutto mettendo a disposizione, in caso di omologazione del piano, quota parte della propria retribuzione lavorativa. L'importo della rata mensile sostenibile da riservare ai creditori – che verrebbe corrisposta tramite rid bancario – è stata determinata considerando tutte le spese necessarie per il sostentamento della debitrice e necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa, così come

individuate nel ricorso. Per quanto innanzi rappresentato la ricorrente propone a tutti i creditori un piano del consumatore che preveda il pagamento nella percentuale del 25% dei creditori chirografari e, dei creditori prededucibili, nella percentuale del 100% in 3 anni (36 rate) a decorrere dal decreto di omologazione del piano stesso, in ossequio al disposto di cui all'art. 8 comma 4 della Legge n.3/2012.

Fattibilità e convenienza della proposta

In merito alla **fattibilità** si rimarca che la ricorrente intenda dare esecuzione al Piano del Consumatore mediante impiego delle proprie retribuzioni percepite mensilmente. Considerato che la Sig.ra e percepisce uno stipendio mensile erogato dal ciambanto della ricorrente al piano proposto risulta essere assolutamente inconsistente.

Quanto alla **convenienz**a si formulano due ordini di considerazioni:

a) convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro totalità, pagamenti immediati e mensili sin

dall'omologa del piano, cosa alquanto difficile da concretizzare qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento sui proventi dell'attività lavorativa, stante il concorso di crediti di uguale natura e, giova ripeterlo, già gravata da una delega di pagamento.

b) convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria: risultando assolutamente inesistente il patrimonio della debitrice, la liquidazione si baserebbe esclusivamente sui futuri proventi reddituali del debitore.

Tutto ciò premesso e considerato,

La Sig.ra

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 l. n. 3/2012,

VOGLIA

con decreto ex articolo 10.1 legge n. 3/2012,

FISSARE UDIENZA

entro 60 giorni da ricorso,

resente

DISPONENDO

ex art. 10.2 legge n. 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto creditore nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 1. n. 3/2012. ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla composizione della crisi da procedura di sovraindebitamento, voglia disporne l'apertura, con ogni consequente disposizione, ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:

1. sospendersi, in via preliminare, eventuali procedure esecutive e/o cautelari radicate avverso il ricorrente sino alla definitività dell'omologazione, sospendersi il pagamento della

quota parte del quinto della retribuzione mensile;

2. omologarsi il piano del consumatore proposto dalla ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

Dichiarazione di valore

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro 26.267,68. Il contributo unificato, trattandosi di procedimento speciale ammonta ad euro 98,00.

Si allegano:

- 1. Elenco creditori con indicazione delle somme dovute
- 2. Ultime tre dichiarazioni dei redditi
- 3. Attestazione di fattibilità
- 4. Elenco spese del nucleo familiare
- 5. Visura CRIF
- 6. Visura Banca d'Italia
- 7. Estratto conto Agenzia delle Entrate

Con osservanza

Avv. Antonio Fiorito